

T.A.R. Catania (Sicilia) sez. IV, 13/02/2021, n. 102

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 237 del 2021, proposto da (*omissis*), rappresentati e difesi dagli avvocati (*omissis*) e (*omissis*), con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

â?? lâ??Assessorato della Salute della Regione Siciliana, in persona dellâ??Assessore *pro tempore*, non costituito in giudizio;

â?? lâ??Azienda Sanitaria Provinciale di Ragusa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, non costituita in giudizio;

per lâ??annullamento, previa sospensione dellâ??efficacia:

â?? del provvedimento prot. n. (*omissis*) emesso dallâ??Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 28/1/2021;

â?? di ogni atto preordinato allo stesso, consequenziale e connesso;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista lâ??istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dellâ??art. 56 cod. proc. amm.;

Rilevato che i ricorrenti impugnano il provvedimento con il quale lâ??Assessore della Salute della Regione Siciliana ha sospeso la somministrazione della seconda dose di vaccino (richiamo) per tutti i soggetti che, non avendone diritto, hanno avuto comunque accesso alla prima dose di vaccino;

Rilevato che i ricorrenti, pur non rientrando nelle categorie prioritarie indicate dal Piano Strategico Nazionale di vaccinazione anti Sars-Cov2/Covid-19, hanno ricevuto la prima dose del vaccino Comirnaty prodotto da Pfizer-Biontech, in data 6/1/2021;

Rilevato che i ricorrenti, per effetto della invocata tutela monocratica, aspirano alla declaratoria dellâ??obbligo dellâ??Azienda sanitaria intimata di somministrare la seconda dose di vaccino entro la data del 17/2/2021, assumendo (ma non fornendo alcun principio di prova) che, in mancanza, potrebbero verificarsi effetti gravemente dannosi per la loro salute, da un lato, per il mancato completamento del ciclo vaccinale e, dallâ??altro lato, per il rischio di essere

nuovamente sottoposti ad un nuovo ciclo vaccinale composto da altre due dosi;

Ritenuto, quanto al primo profilo, che non risultano evidenze scientifiche di eventuali rischi derivanti dalla mancata somministrazione della seconda dose, se non quello della possibile inefficacia del vaccino, effetto che riporterebbe i ricorrenti alla situazione *quo ante* a quella determinata dall'aver avuto accesso alla prima dose, pur non avendone diritto;

Ritenuto, quanto al secondo profilo, che il danno paventato Ã" allo stato meramente ipotetico, non essendo dato sapere se e quando i ricorrenti saranno convocati per la somministrazione del vaccino nel rispetto delle previsioni del Piano strategico e non essendosi alcuna evidenza scientifica che l'effetto della prima dose vaccinale possa perdurare nel tempo, tenuto conto anche che nelle informazioni relative all'utilizzo del farmaco (pubblicate sul sito dell'EMA), addirittura in caso di sovradosaggio, non sono state indicate reazioni avverse;

Ritenuto pertanto che, nel bilanciamento del contrapposto interesse, che non Ã" quello del risparmio di spesa, come indicato in ricorso, ma quello di garantire il regolare proseguimento della campagna vaccinale nei confronti degli aventi diritto, tenuto conto del contingentamento del numero delle dosi di vaccino, l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, vada respinta.

P.Q.M.

Respinge l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dai ricorrenti, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del giorno 11 marzo 2021, ore di rito.

Il presente decreto sarÃ eseguito dall'Amministrazione ed Ã depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederÃ a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalitÃ nonch di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

CosÃ deciso in Catania il giorno 12 febbraio 2021.

Campi meta

Massima : *Il diritto alla prosecuzione di un trattamento sanitario per soggetti non prioritari, che abbiano iniziato il trattamento, soccombe di fronte all'interesse pubblico di garantire la regolare erogazione del trattamento per gli aventi diritto, in un contesto di risorse limitate.*

Supporto Alla Lettura :

INTERESSE PUBBLICO

Si tratta di un concetto fondamentale nel diritto amministrativo che lo Stato o un'altra entità pubblica persegue nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali. Si presume essere a vantaggio della collettività nel suo insieme e che giustifica l'azione amministrativa (es. imposizione di limitazioni ai diritti individuali, come nel caso dell'espropriazione per pubblica utilità).

Giurispedia.it